

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2019, n. 34

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. Modifiche all'articolo 85 della l.r. 68/2011

Art. 2 - Conferenza permanente per la montagna. Sostituzione dell'articolo 86 della l.r. 68/2011

Art. 3 - Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna

Art. 4 - Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. I territori montani della Toscana, che costituiscono una cospicua parte del complessivo territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li caratterizza; le predette aree necessitano quindi di interventi permanenti finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di

invecchiamento della popolazione residente, nonché di azioni volte al sostegno e alla valorizzazione delle economie locali da mettere in atto promuovendo e salvaguardando la specificità della normativa sulla multifunzionalità agricolo - forestale oltreché quella inerente lo sviluppo delle aree interne;

2. Con la presente legge, agendo principalmente con interventi di modifica della l.r. 68/2011, si ritiene pertanto opportuno prevedere un rafforzamento delle politiche per la montagna, implementando gli obiettivi da perseguire per realizzare lo sviluppo dei territori montani ed individuando, nell'ambito degli strumenti normativi regionali, i migliori processi per la realizzazione degli stessi;

3. Al fine di individuare e coordinare le strategie rispondenti alle esigenze dei territori della montagna toscana, si prevede di istituire uno specifico organo di cooperazione interistituzionale, la Conferenza permanente per la montagna, che si occupa della verifica dello stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, delle azioni da attivare a loro favore e delle azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l'efficace perseguimento degli obiettivi; tale Conferenza ha altresì il compito di promuovere gli stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel programma regionale di sviluppo (PRS);

4. Al fine di coordinare e monitorare le attività relative all'attuazione degli indirizzi strategici per la montagna, da parte dei diversi settori della Giunta regionale, viene altresì istituito un Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna, la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite con successiva deliberazione di Giunta regionale;

5. È opportuno, infine, prevedere che le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani siano previste all'interno del documento di economia e finanza regionale (DEFER) in coerenza con quanto previsto dal PRS e tenuto conto delle misure di cui al fondo regionale per la montagna;

Approva la presente legge

Art. 1

Politiche pubbliche regionali
in favore dei territori montani.

Modifiche all'articolo 85 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), dopo la parola: "sociale" è inserita la seguente: ", culturale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, in particolare sostiene azioni finalizzate a promuovere:

- a) il contrasto allo spopolamento;
- b) la difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico;
- c) la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;
- d) la tutela dell’identità storica e culturale;
- e) il potenziamento dei servizi pubblici locali e dei servizi socio-sanitari;
- f) la promozione delle attività industriali, artigianali, manifatturiere e commerciali, nonché della cooperazione, con particolare riferimento alle cooperative di comunità;
- g) il sostegno all’economia circolare;
- h) il sostegno alle attività agro-zootecniche e forestali;
- i) il sostegno alle politiche ed attività finalizzate a garantire la destagionalizzazione turistica, con particolare riferimento al turismo sostenibile, ambientale e responsabile;
- j) il sostegno dell’impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve;
- k) la qualità delle infrastrutture viarie;
- l) la trasformazione dei servizi ecosistemici in valore, da ricavarsi nella generalità della contribuzione, da destinare allo sviluppo delle aree montane.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 85 della l.r. 68/2011 le parole: “La Regione persegue le finalità di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, in collaborazione con gli enti locali, persegue le finalità di cui ai commi 1 e 1 bis”.

4. Il comma 4 dell’articolo 85 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFER) e gli altri atti attuativi della legislazione regionale fissano, in coerenza con quanto previsto dal PRS, le azioni e le misure di sostegno specificatamente rivolte ai territori montani, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87.”.

Art. 2

Conferenza permanente per la montagna.
Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 86 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 86

Conferenza permanente per la montagna.

1. Per le finalità di cui all’articolo 85, è costituita la Conferenza permanente per la montagna, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La conferenza di cui al comma 1 è composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
- b) dall’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
- c) dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
- d) dal presidente dell’Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
- e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B della presente legge;
- f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei comuni di cui all’allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;
- g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) verifica lo stato di attuazione delle politiche regionali per i territori montani, le azioni da attivare a loro favore e le azioni di coordinamento che, a livello amministrativo, sono attivate per l’efficace perseguimento degli obiettivi;
- b) promuove gli Stati generali della montagna quale momento di confronto con gli enti locali, le forze sociali, le istituzioni nazionali e comunitarie sulle politiche per i territori montani definite nel PRS.

4. La struttura regionale competente in materia di politiche della montagna supporta la Conferenza e, tramite il monitoraggio delle attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale, fornisce gli elementi di cui al comma 3, lettera a).”.

Art. 3

Nucleo tecnico interdirezionale per la montagna

1. È istituito presso la Giunta regionale un nucleo tecnico interdirezionale per la montagna.

2. Il nucleo ha il compito di coordinare e monitorare l’attività delle diverse strutture di settore della Giunta regionale riguardo all’attuazione degli indirizzi strategici per la montagna.

3. Il nucleo ha altresì il compito di sovrintendere tecnicamente agli accordi interistituzionali e di formulare proposte e monitorare l’attuazione circa gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore dei territori montani previste negli strumenti di programmazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono

definite la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 1.

Art. 4

Fondo regionale per la montagna.
Modifiche all'articolo 87 della l.r. 68/2011

1. Al comma 8 dell'articolo 87 della l.r. 68/2011 dopo le parole: "Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce" sono inserite le seguenti: ", tenuto conto di quanto disposto al comma 9,".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 giugno 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.06.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 dicembre 2018, n. 330

Proponenti:

Consiglieri: Baldi, Niccolai, Marras, Ciolini, Capirossi, Scaramelli, Bezzini, Giovannetti, Bugliani, Pieroni, De Robertis, Spinelli, Vadi

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 giugno 2019

Approvata in data 11 giugno 2019

Divenuta legge regionale 20/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2019, n. 35/R

Modifiche al DPGR 21 ottobre 2013, n. 58/R "Regolamento per la disciplina delle attività della Scuola nazionale cani guida per ciechi in attuazione dell'articolo 55-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)".

SEGUE ALLEGATO